

**Protocollo d'Intesa**

tra

Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali, di seguito denominata “Autorità di bacino”, con sede a Venezia, Cannaregio 4314, nella persona del Segretario Generale pro tempore il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell’Autorità di bacino;

Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione”, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, nella persona del Presidente della Giunta, o suo delegato, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione;

**per la costituzione
dell’Osservatorio Tecnico per l’attuazione del piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)
Legge 241/1990 – Art. 15**

di seguito denominate “le Parti”.

PREMESSO CHE

- Con delibera n. 3 del 21 dicembre 2021 recante “Il ciclo Piano di Gestione Rischio Alluvioni. I aggiornamenti – Art. 14, comma 3, Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del PGRA ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006 e corrispondenti misure di salvaguardia” - approvata all’unanimità - la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA per gli anni 2021-2027).
- Il PGRA, stralcio del Piano di bacino distrettuale, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo proiettato, ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva 2007/60/CE più nota come Direttiva Alluvioni, alla difesa degli ambiti territoriali che possono essere affetti da fenomeni alluvionali in termini di riduzione delle potenziali conseguenze negative che si possono generare alla salute umana, alle attività economiche, al patrimonio culturale, all’ambiente.
- Nell’affrontare i compiti assegnati dalla Direttiva, il PGRA si interfaccia con ulteriori strumenti di pianificazione e di programmazione e, in particolare, con i piani di assetto e uso del territorio, i quali vengono richiamati espressamente dal legislatore nazionale (articolo 65, comma 4, Testo Unico ambientale) prevedendo la necessità del loro coordinamento o comunque della mancanza di contrasto con il PGRA e stabilendo che di quest’ultimo siano rispettate da parte degli enti territorialmente interessati le prescrizioni nel settore urbanistico (articolo 65, comma 6, Testo Unico ambientale).
- In considerazione della complessità tecnica della materia, della rilevanza del PGRA e della sua incidenza rispetto alla programmazione e all’attuazione delle iniziative urbanistiche ed edilizie sul



territorio, si ravvisa l'opportunità di attivare un tavolo tecnico di confronto nel quale rafforzare, in via continuativa, la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati, costituendo, per l'effetto, un Osservatorio Tecnico composto dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e dalla Regione del Veneto.

Tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono il seguente Protocollo d'Intesa nei termini che seguono.

Art. 1 - Finalità

1. L' Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali e la Regione del Veneto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, con il presente Protocollo intendono avviare un percorso di collaborazione e confronto volto ad assicurare le necessarie sinergie nell'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di seguito (PGRA).
2. Per le finalità di cui al comma 1, è costituito un Osservatorio Tecnico per l'attuazione del PGRA (di seguito Osservatorio) che svolge un ruolo acceleratorio di raccordo finalizzato a rafforzare e valorizzare la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nel PGRA o comunque coinvolti nella gestione del territorio, assicurando un ruolo propositivo e di impulso all'attuazione del Piano e al suo aggiornamento.

Art. 2 - Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è costituito da una Direzione tecnica di coordinamento e da un Comitato Tecnico di esperti così composti:
 - a) Direzione tecnica di coordinamento:
 - 1) il Segretario Generale pro tempore in rappresentanza dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali che la presiede;
 - 2) i Direttori dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio e dell'Area Infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, demanio, in rappresentanza della Regione del Veneto;
 - b) Comitato Tecnico di esperti:
 - 1) massimo tre rappresentanti individuati dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali;
 - 2) massimo tre rappresentanti individuati dalla Regione del Veneto.
2. L'Osservatorio si avvale del supporto amministrativo ed organizzativo di una Segreteria Tecnica, costituita presso la sede della Regione Veneto ed individuata nella Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio che ha il compito, tra l'altro, di:
 - a) raccogliere le diverse istanze e informazioni inerenti le problematiche applicative del PGRA;
 - b) predisporre la proposta di ordine del giorno da sottoporre alla Direzione tecnica di coordinamento ai fini della relativa trattazione da parte del Comitato Tecnico di esperti;
 - c) convocare le riunioni del Comitato Tecnico di esperti e svolgere ogni altra attività demandata alla Segreteria a supporto dell'Osservatorio.

Art. 3 – Compiti della Direzione tecnica di coordinamento

1. La Direzione tecnica di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, salve le competenze dell'Autorità di bacino e della Regione del Veneto, collabora con i predetti enti, in particolare:
 - a) nella verifica delle criticità derivanti dall'applicazione del PGRA sul territorio;
 - b) nella elaborazione di proposte di aggiornamento al PGRA, anche sulla base degli interventi migliorativi effettuati sul territorio;
 - c) nella elaborazione di proposte per la revisione delle mappe della pericolosità e del rischio alluvioni, anche a seguito di eventuali interventi o opere di difesa del suolo;
 - d) in ogni altra attività che si renda necessaria ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui al presente Protocollo.



2. La Direzione tecnica di coordinamento si riunisce almeno bimestralmente e, per la trattazione di specifiche questioni, possono partecipare, su invito, ulteriori soggetti.
3. Per le finalità di cui al presente Protocollo, la Direzione tecnica di coordinamento può elaborare proposte e contributi di carattere tecnico-operativo e normativo funzionali a rendere più agevole e immediato il coordinamento del PGRA con i piani di assetto e uso del territorio. Qualora le proposte elaborate dalla Direzione tecnica di coordinamento determinino l'espressione di pareri, direttive o linee guida riferite ai contenuti del PGRA, le stesse vengono trasmesse alla Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali che provvede ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Art. 4 – Compiti del Comitato Tecnico di esperti

1. Il Comitato Tecnico di esperti svolge attività di analisi e monitoraggio degli effetti e delle ricadute del PGRA sul territorio anche sulla base delle istanze trasmesse dalla Segreteria tecnica e fornisce supporto di carattere normativo e tecnico-operativo alla Direzione tecnica di coordinamento nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.
2. Per lo svolgimento delle sue attività, il Comitato Tecnico di esperti può avvalersi, previa comunicazione alla Direzione tecnica di coordinamento, della collaborazione, a titolo gratuito, di ulteriori esperti, anche in rappresentanza degli enti locali, competenti nelle materie afferenti all'attuazione del PGRA.

Art. 5 - Gratuità dell'incarico

1. La partecipazione dei componenti dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, gettoni o altre indennità di presenza.

Art. 6 - Decorrenza e durata

1. L'efficacia del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovato per iscritto.
2. Nel caso in cui le parti ritengano non più attuabile la collaborazione o ne ritengano inopportuna la prosecuzione, ne potrà essere data tempestiva comunicazione alla Giunta regionale che provvederà, con proprio provvedimento, a revocare la propria adesione.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano ad osservare le misure e gli obblighi imposti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 8 – Definizione delle controversie

1. Qualsiasi questione dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente Protocollo d'intesa essa verrà in prima istanza definita in via amichevole tra le Parti aderenti all'accordo stesso. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente è quello di Venezia.

Venezia,

Per l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali



Per la Regione del Veneto

